

Oggetto: Limitazione del numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra autorizzati ad operare sull'Aeroporto del Salento di Brindisi.

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il Codice della Navigazione e in particolare gli articoli 687, 705 e 706;
- Vista la Direttiva comunitaria n. 96/67/CE del Consiglio, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della comunità;
- Visto il Decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni volte a dare attuazione nell'ordinamento italiano alla citata Direttiva Comunitaria e in particolare le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, concernenti la possibilità da parte dell'ENAC di disporre la limitazione del numero dei prestatori dei servizi di assistenza a terra per specifiche categorie di servizi, per ragioni inerenti alla sicurezza, alla capacità o allo spazio disponibile nell'aeroporto;
- Visto il Regolamento Delegato (UE) 2025/20 sui requisiti per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra e per le organizzazioni che li forniscono
- Visto il Regolamento adottato dall'ENAC recante "Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra" (di seguito Regolamento), edizione 8^a, Rev.2 del 12/05/2025, in base al quale la certificazione dei prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra è ora distinta in certificazione di classe 1 e 2, in relazione alla classe di appartenenza dell'aeromobile in relazione alla classificazione ICAO cui è rivolta l'attività di assistenza e non più in base alla tipologia di attività svolta dall'aeromobile assistito, vale a dire di aviazione commerciale o di aviazione generale;
- Visto l'articolo 15, commi 5, 6 e 8, del Regolamento che disciplinano le modalità e i termini per l'espletamento della gara per la selezione dei prestatori autorizzati ad operare sullo scalo negli aeroporti soggetti a limitazione;
- Vista la nota n. 06609 del 10 aprile 2025 (prot. ENAC n. 52149 del 10/4/25), con la quale la Società di Gestione Aeroportuale degli Aeroporti di Puglia (di seguito AdP) ha presentato istanza:

a) di limitazione, per la durata di sette anni, del mercato dei servizi aeroportuali di assistenza a terra presso l'Aeroporto in parola, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 18/1999, nei termini che seguono:

- 1) con riferimento all'aviazione commerciale (classe 1), ad un numero di due handler operanti sullo scalo per le categorie 3 e 5 (esclusa la 5.7);
- 2) con riferimento all'aviazione generale (classe 2), a quattro handler operanti sullo scalo per le categorie 3 e 5 (esclusa la 5.7);
- 3) con riferimento all'effettuazione dell'auto assistenza, a due operatori per le categorie 3 e 5;

- b) istanza di riserva ad operare per la classe 1 e per la classe 2, in favore della stessa società Aeroporti di Puglia S.p.A., nelle forme consentite dal Regolamento;

Visti l'Analisi funzionale operativa (AFO), allegata alla predetta istanza, nonché il questionario, anch'esso allegato all'istanza, che raccoglie una serie di dati e informazioni utili al fine di verificare la sussistenza delle criticità che renderebbero necessario limitare il numero degli handler, redatti in conformità ai modelli sviluppati da apposita società selezionata da ENAC, nell'ambito dello studio volto ad individuare degli strumenti metodologici ed operativi da utilizzare nelle procedure di valutazione delle istanze per la limitazione del numero dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, trasmessi con nota ENAC/Direzione Centrale P.E. e sviluppo infrastrutture n. 19832 del 12 febbraio 2024 alle Direzioni Territoriali e alle società di gestione aeroportuale;

Vista la nota n. 52962- P dell'11 aprile 2025, con la quale la Direzione Gestione Aeroporti di ENAC, facendo riferimento alla suddetta documentazione, trasmessa direttamente dalla Società di gestione anche alla Direzione Territoriale Puglia Basilicata, ha chiesto alla Direzione Territoriale stessa di voler esprimere il parere di competenza circa la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di limitazione richiesto dalla società;

Vista la nota n. 91402-P del 26 giugno 2025, con la quale la Direzione territoriale Puglia Basilicata ha trasmesso il parere di competenza esprimendosi in senso favorevole all'adozione del provvedimento di limitazione richiesto da Aeroporti di Puglia S.p.A., sulla base dei risultati ottenuti dalle analisi svolte e tenuto conto che:

- a) le principali criticità emerse riguardano il sistema di gestione bagagli (BHS), la disponibilità delle aree di sosta per i mezzi e le attrezzature degli handlers, nonché degli ulteriori spazi operativi necessari;
- b) sono stati analizzati i dati contenuti nell'AFO e verificato quanto in essa sostenuto, anche mediante sopralluoghi, effettuati congiuntamente al personale del gestore aeroportuale;
- c) è stata svolta l'analisi del c.d. "Questionario", redatto dal Gestore, valutandone la corretta composizione in relazione agli elementi chiave (traffico, schedato e handler);
- d) sono stati verificati i parametri di Input, in base agli indicatori ritenuti critici, necessari all'applicazione e al funzionamento del tool di analisi predisposto da ENAC, c.d. "Modello", da cui discende la valutazione esposta;
- e) sono stati analizzati lo scenario attuale dell'aeroporto, le criticità esistenti e i piani di sviluppo aeroportuale;
- f) come previsto dalle "Linee guida per la valutazione delle istanze di limitazione", la presenza anche di un solo indicatore di primo livello con esito negativo giustifica il provvedimento di limitazione.

Considerato che la carenza di spazio disponibile costituisce insieme alle ragioni di sicurezza e di capacità uno dei requisiti alternativamente richiesti a giustificazione delle limitazioni di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del decreto legislativo n. 18 del 1999;

DISPONE

Art. 1

1. In accoglimento dell'istanza presentata dalla società Aeroporti di Puglia S.p.A., l'accesso ai servizi di assistenza a terra sull'Aeroporto del Salento di Brindisi è limitato, per sette anni, a

decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del decreto legislativo n. 18 del 1999, a due prestatori di servizi in possesso della certificazione di classe 1, a due operatori in auto-assistenza, nonché a quattro prestatori di servizi in possesso della certificazione di classe 2, per le seguenti categorie di servizi di cui all'allegato "A" del citato decreto legislativo:

a) categoria 3 (assistenza bagagli);

b) categoria 5 (assistenza operazioni in pista), con esclusione della sottocategoria 5.7 (carico/scarico cibi e bevande).

2. Tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 15, commi 5 e 8, del Regolamento e dell'istanza di riserva di cui in premessa avanzata dalla società Aeroporti di Puglia S.p.A., per l'individuazione dei prestatori e degli operatori in autoproduzione che svolgeranno le attività di assistenza a terra per le categorie di servizi limitati di cui al comma 1, ENAC espleta le previste procedure di gara, da svolgersi secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 18 del 1999.

Il Direttore Generale

Alexander D'Orsogna

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

EGA/SP/CEI